

DELIBERAZIONE 3 OTTOBRE 2013
437/2013/R/EEL

MODALITÀ OPERATIVE PER LA PRIMA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 ottobre 2013

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto 79/99);
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: legge 83/03);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà Sociale 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 marzo 2008 ARG/elt 38/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 38/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2013, 168/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 168/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);

- la comunicazione del Presidente dell'Autorità al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, del 13 dicembre 2012 prot. Autorità P/41250, recante gli esiti della ricognizione condotta dall'Autorità in relazione alle categorie di pagatori degli oneri generali di sistema elettrico.
- la comunicazione del Presidente dell'Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico, del 23 aprile 2013 prot. Autorità 15239;
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. Autorità 15491 del 26 aprile 2013) recante indirizzi per l'attuazione dell'art. 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: primo atto di indirizzo));
- la comunicazione del Presidente dell'Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico, del 27 maggio 2013 prot. Autorità 19569 (di seguito: comunicazione 27 maggio 2013);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013 (prot. Autorità 26064 del 24 luglio 2013) recante il secondo atto di indirizzo per l'attuazione dell'art. 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: comunicazione 24 luglio 2013)
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013 (prot. Autorità 26064 del 24 luglio 2013) recante ulteriori indirizzi per l'attuazione dell'art. 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: secondo atto di indirizzo)
- il documento per la consultazione dell'Autorità, 329/2013/R/eel del 25 luglio 2013, recante proposte per le modalità operative per l'attuazione delle norme in materia di agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia, di cui al decreto 5 aprile 2013.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 39, comma, 1, del decreto legge 83/12 (cosiddetto DL Sviluppo) prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;
- l'articolo 39, comma 3, del medesimo decreto legge 83/12, prevede che i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali siano rideterminati dall'Autorità, entro 60 giorni dalla data dei decreti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia, secondo indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico; e che, dalla data di entrata in vigore della rideterminazione, è abrogato l'ultimo periodo del sopra richiamato articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99;
- il 5 aprile 2013, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto, previsto dal citato articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12, che definisce specifici requisiti e

- parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia elettrica ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 39, comma 3, del DL 83/12;
- il decreto di cui al precedente alinea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013;
 - il decreto 5 aprile 2013 prevede, tra l'altro:
 - a) all'articolo 2, le condizioni che devono essere rispettate per identificare le imprese a forte consumo di energia, ossia un utilizzo annuo di energia elettrica o di altra energia, pari ad almeno 2,4 GWh e, contemporaneamente, un'incidenza del costo dell'energia complessivamente utilizzata nell'anno, rispetto al fatturato, non inferiore al 3%;
 - b) all'articolo 3, comma 1, ai fini della rideterminazione degli oneri generali di sistema per la fornitura elettrica, che detta rideterminazione riguardi solo le imprese con un utilizzo annuo di energia elettrica pari ad almeno 2,4 GWh e, contemporaneamente, un'incidenza del costo dell'energia elettrica utilizzata, rispetto al fatturato, non inferiore al 2%;
 - c) all'articolo 3, comma 2, che la rideterminazione degli oneri generali di sistema sia elaborata con criteri di decrescenza in funzione dei consumi di energia elettrica e del rapporto tra costo dell'energia elettrica utilizzata e fatturato oltre che, eventualmente, con riferimento ai settori di attività di cui ai codici ATECO e al livello di tensione;
 - d) all'articolo 4, le modalità di determinazione del costo dell'energia utilizzata, rilevante sia ai fini dell'identificazione delle imprese a forte consumo di energia, sia ai fini dell'identificazione delle imprese per le quali è prevista la rideterminazione degli oneri generali;
 - e) all'articolo 6, comma 1, l'istituzione presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), dell'elenco annuale delle imprese a forte consumo di energia elettrica ai sensi dell'articolo 2 del decreto 5 aprile 2013 e delle imprese per le quali è prevista la rideterminazione degli oneri generali di sistema, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto;
 - f) all'articolo 6, comma 3, che l'Autorità individui le modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco e la trasmissione dei dati agli enti interessati, individuati al comma 4 del medesimo articolo, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri connessi alla gestione amministrativa delle procedure;
 - il medesimo decreto 5 aprile 2013 demanda all'atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico, di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12:
 - a) la precisazione dei criteri di rideterminazione degli oneri generali di sistema (articolo 3, comma 2, del decreto 5 aprile 2013);
 - b) i criteri in ragione dei quali l'Autorità individua il prezzo finale dell'energia elettrica per i consumatori industriali, ai fini della determinazione del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata (articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto 5 aprile 2013).
 - con la deliberazione 168/2013/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di rideterminazione dei criteri di ripartizione degli oneri generali a carico dei clienti finali, ai sensi dell'articolo 39,

- comma 3, del decreto legge 83/12, fissando al 31 dicembre 2013 il termine del procedimento;
- con comunicazione 24 aprile 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso, all'Autorità, il primo atto di indirizzo per l'attuazione del sopracitato articolo 39, del decreto legge 83/12;
 - il primo atto di indirizzo prevede di limitare alle sole imprese identificate dall'art. 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 (di seguito: imprese energivore) le attuali agevolazioni per le soglie di consumo più elevate, confermando, in particolare per le suddette imprese, che le aliquote in quota energia delle componenti tariffarie A sono poste pari a zero:
 - a) per i consumi mensili eccedenti gli 8 GWh in media tensione;
 - b) per i consumi mensili eccedenti gli 12 GWh in alta e altissima tensione;
 - il primo atto di indirizzo prevede inoltre che le agevolazioni per le imprese energivore relative agli oneri generali di sistema elettrico siano modulate in relazione a un indicatore di incidenza del costo dell'energia elettrica utilizzata rispetto al fatturato (di seguito: intensità di costo dell'energia elettrica) rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; in particolare, in relazione alle soglie di consumo inferiori a quelle di cui al precedente alinea, il primo atto di indirizzo prevede una riduzione degli oneri generali di sistema elettrico:
 - a) in misura pari al 15% per le imprese energivore con intensità di costo dell'energia elettrica compresa tra il 2% e il 6%;
 - b) in misura pari al 30% per le imprese energivore con intensità di costo dell'energia elettrica compresa tra il 6% e il 10%;
 - c) in misura pari al 45% per le imprese energivore con intensità di costo dell'energia elettrica compresa tra il 10% e il 15%;
 - d) in misura pari al 60% per le imprese energivore con intensità di costo dell'energia elettrica compresa superiore al 15%;
 - il primo atto di indirizzo prevede inoltre il riallineamento ai valori medi di settore per le imprese con indice di intensità di costo dell'energia elettrica inferiore al 2%, attualmente agevolate esclusivamente in considerazione degli elevati consumi di energia elettrica e conferma per tutti i clienti in alta e altissima tensione le agevolazioni previste dalla deliberazione ARG/elt 38/08 nelle fasce di consumo mensili tra i 4 e i 12 GWh;
 - per quanto riguarda i criteri per l'individuazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera b) del decreto 5 aprile 2013, del costo corrispondente al prezzo finale per i consumatori per la quota parte di energia elettrica acquistata sul mercato, il primo atto di indirizzo prevede che tale individuazione sia effettuata assumendo prezzi finali standard per le varie classi di consumo definiti in coerenza con i valori espressi dal mercato, senza considerare gli effetti di misure di riduzione o agevolazione specifica;
 - il primo atto di indirizzo prevede infine che l'Autorità, dopo una fase di prima applicazione, una volta acquisiti i dati comunicati dalle imprese, elabori un rapporto sulla rimodulazione degli oneri di sistema anche ai fini della valutazione di un'eventuale revisione e razionalizzazione dell'insieme delle agevolazioni a vario titolo vigenti nel settore elettrico.
 - con comunicazione 27 maggio 2013 il Presidente dell'Autorità ha trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico uno schema di provvedimento per la rideterminazione degli oneri generali integralmente conforme agli indirizzi sopra

richiamati e, considerati gli effetti economici di tale schema di provvedimento, ha rappresentato l'opportunità di rivedere la materia privilegiando criteri di maggiore selettività;

- con comunicazione 24 luglio 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità il secondo atto di indirizzo che integra il primo atto di indirizzo in materia di selettività dell'intervento in particolare per quanto concerne:
 - a) l'accesso alle agevolazioni per le sole imprese energivore che hanno un codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiere;
 - b) l'esclusione dalle agevolazioni dell'energia prelevata dalle imprese energivore da punti di prelievo in bassa tensione;
 - c) norme particolari per le imprese "in stato di crisi", che possono riferire l'annualità di riferimento per la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 all'ultimo anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le agevolazioni potranno essere riconosciute alle imprese energivore solo a seguito della creazione dell'elenco di cui all'articolo 6, del decreto 5 aprile 2013;
- a seguito della ricezione del secondo atto di indirizzo l'Autorità ha pertanto individuato, con la deliberazione 340/2013/R/eel, la data dell'1 luglio 2013 come decorrenza per le agevolazioni alle imprese energivore e ha avviato una pubblica consultazione in tema di modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese energivore di cui all'art. 6, comma 3, del decreto 5 aprile 2013 e per la determinazione del costo di riferimento dell'energia elettrica per classi di consumo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del medesimo decreto;
- l'Autorità ha, altresì, approvato il documento per la consultazione 329/2013/R/eel, che illustra i propri orientamenti sulle materie indicate al precedente alinea e che delinea modalità semplificate di prima attuazione applicabili fino al 31 dicembre 2013;
- la maggior parte delle osservazioni raccolte dai soggetti interessati che hanno partecipato alla consultazione hanno confermato, nella sostanza, la validità delle proposte dell'Autorità in tema di modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese energivore di cui all'art. 6, comma 3, del decreto 5 aprile 2013, anche sotto il profilo del necessario temperamento tra semplificazione degli adempimenti e disponibilità di dati adeguati per effettuare i necessari controlli, di cui all'art.6, comma 4, del medesimo decreto;
- alcune osservazioni ricevute hanno evidenziato la necessità di chiarire il trattamento dei consumi di energia elettrica che avvengono all'interno di reti interne di utenze ai fini della determinazione del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata;
- al termine della consultazione, l'Autorità ha promosso un incontro tecnico con rappresentanti delle diverse istituzioni interessate all'attuazione delle norme del decreto 5 aprile 2013 (Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Agenzie delle entrate; Agenzia delle dogane e dei monopoli; Guardia di Finanza, Nucleo speciale spesa pubblica e repressione delle frodi comunitarie; Cassa) nel corso del quale sono emerse alcune esigenze ulteriori rispetto a quanto rappresentato nel documento di consultazione 329/2013/R/eel e

sono stati, tra l'altro, esaminati possibili aspetti di semplificazione delle dichiarazioni in sede di prima attuazione, in particolare in relazione a:

- a. l'opportunità di semplificare la dichiarazione non prevedendo la raccolta delle quantità dei prodotti energetici utilizzati dall'impresa, dal momento che, allo stato attuale, sono previste agevolazioni solo relativamente all'energia elettrica;
- b. la necessità di inserire nella dichiarazione anche i riferimenti univoci ai venditori di energia elettrica che hanno rifornito l'impresa energivora nell'annualità di riferimento allo scopo di permettere controlli incrociati con l'esazione delle accise;
- c. la necessità di inserire nella dichiarazione anche informazioni relative allo stato dell'impresa all'atto della dichiarazione;
- d. la necessità di precisare la condizione delle imprese "in stato di crisi" di cui al secondo atto di indirizzo, riferendola ai casi in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato il ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per motivi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, crisi aziendale o procedure concorsuali.

RITENUTO OPPORTUNO:

- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 168/2013/R/eel, procedere con urgenza alla definizione delle modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese ad alto consumo di energia, tenendo conto dei risultati della consultazione e delle indicazioni emerse negli incontri tecnici con i rappresentanti delle istituzioni interessate, sopra richiamate e in particolare:
 - a) in sede di prima costituzione dell'elenco, focalizzare la raccolta di dati sui consumi di elettricità, non prevedendo la raccolta delle quantità dei prodotti energetici utilizzati dall'impresa;
 - b) introdurre specifiche disposizioni per il trattamento dell'energia elettrica acquistata all'interno di una rete interna di utenza, al fine di consentire che il relativo costo concorra a determinare il costo effettivo dell'energia elettrica rilevante ai fini dell'articolo 3 del decreto 5 aprile 2013;
 - c) specificare che la condizione delle imprese "in stato di crisi" di cui al secondo atto di indirizzo è relativa ai casi in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato il ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per motivi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, crisi aziendale o procedure concorsuali;
- procedere altresì alla definizione del costo di riferimento per classi di consumo di cui all'art. 4 comma 1 lettera b) del decreto 5 aprile 2013 in quanto tale determinazione è indispensabile al fine della costituzione dell'elenco delle imprese energivore;
- rinviare a successivi provvedimenti, da adottarsi nel corso dell'ultimo trimestre del corrente anno e comunque entro il 31 dicembre 2013, il completamento delle disposizioni attuative necessarie per la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia;

- prevedere che, con successivi provvedimenti da adottarsi successivamente al 31 dicembre 2013, venga completata la definizione delle modalità operative per la costituzione dell'elenco delle imprese ad alto consumo di energia, estendendo la raccolta dei dati anche agli altri prodotti energetici;
- procedere ad approfondimenti con i Ministeri competenti in merito alle modalità di copertura dei costi sostenuti dalla Cassa per la costituzione e la manutenzione dell'elenco delle imprese ad alto consumo di energia.

DELIBERA

Articolo 1

Modalità operative di prima attuazione per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia

- 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico realizza e mette a disposizione tramite accesso via *web* un sistema telematico finalizzato alla raccolta delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013.
- 1.2 Il sistema telematico di cui al comma precedente ha i requisiti e le funzionalità di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento.
- 1.3 In sede di prima applicazione, le imprese consumatrici con le caratteristiche indicate dall'articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 e con codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiero (codici da 10.xx.xx a 33.xx.xx) possono registrarsi fino al 30 novembre 2013 sul sistema telematico di cui al comma 1 e rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, fornendo i dati indicati nell'Allegato 2 al presente provvedimento.
- 1.4 La Cassa conguaglio per il settore elettrico rende disponibile il sistema con almeno 40 giorni solari di anticipo sul termine di cui al comma precedente.

Articolo 2

Costo di riferimento corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato

- 2.1 Per le dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013, relative all'annualità di riferimento 2012, il costo di riferimento corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato, di cui all'art. 4 comma 2, lettera b) del medesimo decreto, è determinato, per ciascun livello di tensione, in relazione al numero di punti di prelievo e ai consumi come definito nell'Allegato 3.
- 2.2 Per le dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013, riferite all'annualità di riferimento 2012, il valore del PUN da utilizzare per la valorizzazione dell'energia eventualmente autoprodotta è pari a 7,5479 eurocent/kWh.
- 2.3 Nel caso in cui una impresa a forte consumo di energia acquisti energia elettrica all'interno di una rete interna di utenza, il costo effettivo sostenuto per tale

acquisto, come risultante dai documenti di fatturazione al netto dell'IVA detraibile, contribuisce al calcolo del costo effettivo dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013.

- 2.4 I valori del costo di riferimento e del PUN di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2, con riferimento alle annualità successive al 2012 sono aggiornati entro il 31 luglio di ciascun anno con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia elettrica e Gas dell'Autorità.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 L'elenco delle imprese a forte consumo di energia è reso disponibile per via telematica all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo economico e al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza.
- 3.2 La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede alla pubblicazione sul proprio sito della ragione sociale delle imprese incluse nell'elenco delle imprese ad alto consumo di energia elettrica, di cui all'art.3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013.
- 3.3 Ai fini dell'attuazione e dell'efficacia delle disposizioni di cui al presente provvedimento, il Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, con propria determinazione può emanare, previa informativa al Collegio, disposizioni tecniche e operative per quanto attiene il funzionamento del sistema telematico di cui all'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento.
- 3.4 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico.
- 3.5 Il presente provvedimento è trasmesso all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane, al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 3.6 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni